



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2021-76 DATA 04/05/2021

**OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO CAUTELATIVO E CHIUSURA,
NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI, DELL'
APPARTAMENTO CONTRADDISTINTO DALL'INTERNO 12 DEL CIVICO 5 DI VIA
MASINA**

04/05/2021	Il Vicesindaco
	[Massimo Nicolò]



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2021-POS-82 del 09/04/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO CAUTELATIVO E CHIUSURA, NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI, DELL' UNITA' ABITATIVA CONTRADDISTINTA DALL'INTERNO 12 DEL CIVICO 5 DI VIA MASINA, EFFETTUATI IN DATA 6/04/2021, E CONTESTUALE REVOCA DELLE MISURE ADOTTATE.

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 03 aprile 2021, si sviluppava un incendio presso il locale cucina dell'unità immobiliare interno 7 del civico 5 di Via Masina;
- a seguito del suddetto evento, interveniva sul posto personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale rilevava una situazione di potenziale pericolo derivante dal danneggiamento del solaio interposto fra gli appartamenti interni 7 e 12 e, pertanto, disponeva l'interdizione dei soli locali cucina per entrambe le unità immobiliari con finalità cautelativa ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- pervenuta relativa comunicazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 06 aprile 2021 prot. n. 119325.E, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità, in pari data, esperiva un sopralluogo al fine di valutare la sussistenza di pericoli relativi all'accaduto ed eventualmente valutare l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dall'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL.

Preso Atto che:

- nell'immediatezza dell'evento, la proprietà dell'interno 7 provvedeva tempestivamente ad affidare apposito incarico a tecnico abilitato alla libera professione per le opportune verifiche e coordinamento delle opere di messa in sicurezza e, pertanto, non si è reso necessario disporre lo sgombero per la stessa unità immobiliare, in quanto rientrante nella fattispecie di cantiere e pertanto soggetta alle norme di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm ed ii. sotto la responsabilità del tecnico incaricato;

- in sede di sopralluogo i tecnici dell'Ufficio Pubblica Incolumità hanno verbalmente disposto lo sgombero cautelativo e la chiusura del solo interno 12 stante le criticità rilevate al solaio interposto con l'interno 7, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Viste, in particolare:

- la comunicazione Prot. n. 120706.U del 6/04/2021;
- la relazione tecnica prot. n. 122293.I del 07.04.2021, che conferma le criticità rilevate dai VV.F., di cui sopra;

entrambe prodotte dal civico Ufficio di Pubblica Incolumità, intervenuto sul posto, che danno atto delle operazioni sopra meglio descritte e specificate;

Dato atto che del provvedimento di sgombero cautelativo per l'interno 12 è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 120706.U del 06/04/2021;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Considerato che dalla Relazione Tecnica prot. n. 122293.I del 07.04.2021, sopra citata, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONVALIDA

l'ordine di sgombero cautelativo e chiusura, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, con divieto a chiunque di accedere alla unità abitativa contraddistinta dall'interno 12 del civico 5 di Via Masina, come già verbalmente intimato in data 06 aprile 2021;

Vista la dichiarazione prot n. 0122914.E del 08 aprile 2021 resa da tecnico incaricato dalla proprietà dell'appartamento interno 7, attestante l'avvenuta installazione di opere provvisorie eseguite a sostegno del solaio coinvolto dall'incendio, posto tra gli interni 7 e 12, tali da rendere nuovamente accessibile in sicurezza l'unità immobiliare interno 12 del civico 5 di Via Masina;

Preso Atto della Nota prot. n. 123408.I del 08 aprile 2021 con la quale il Personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità Direzione Polizia Corpo Polizia Locale Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato, a seguito di sopralluogo, constatava l'avvenuta esecuzione delle opere di messa in sicurezza, come dichiarate dal tecnico abilitato con suddetta dichiarazione prot n. 0122914.E del 08 aprile 2021;

Richiamata la successiva comunicazione Prot. n. 123506 dell'8/04/2021 ad oggetto "Revoca dello sgombero cautelativo effettuato in data 06.04.2021, inerente l'unità immobiliare contraddistinta dall'interno n.12 del civico 5 di Via A. Masina", redatta dal civico Ufficio di Pubblica Incolumità, riportante gli esiti del sopralluogo effettuato, come sopra descritti;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di sgombero cautelativo per l'interno 12 è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusta Nota prot. 123506.U del 08.04.2021;

REVOCA

l'ordine di sgombero cautelativo e il divieto di accesso della unità abitativa contraddistinta dall'interno 12 del civico 5 di Via Masina, già verbalmente revocati in data 08 aprile 2021, essendo state accertate le condizioni di messa in sicurezza;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- al Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato del Corpo Polizia Locale – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Municipale - Distretto 3° ed al Municipio III Bassa Val Bisagno per conoscenza;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;
- alla Direzione Stazione Unica Appaltante, per la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Massimo Nicolò